

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 07464/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 7464 del 2022, proposto da Patrizia D'Ercole, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Magnani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero Dell Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Commissione Giudicatrice Concorso Ordinario per Titoli ed Esami Finalizzato al Reclutamento del personale Docente per Po, Commissione Nazionale, Comitato Scientifico, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- il provvedimento di non ammissione della ricorrente alla prova pratica e di tutti i provvedimenti ed i verbali della Commissione di esame adottati per la prova di concorso della ricorrente per la classe di concorso A017 – Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II° grado di cui al concorso pubblico

ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al Bando D.D. 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23;

- i provvedimenti e verbali di estremi ignoti (di cui chi ricorre non ha avuto accesso) con i quali sono stati attribuiti i punteggi di valutazione ed i singoli punteggi alla prova scritta della ricorrente, nonché dello stesso esito di non ammissione comunicato a quest'ultima in data 1° aprile 2022 presso la sede d'esame (Istituto comprensivo Bruno De Finetti di via Rita Brunetti n. 13 a Roma) a conclusione della suddetta prova scritta di concorso e poi pubblicato sul sito <https://concorsi.istruzione.it/piattaforma-concorsi-web/>;

- lo stesso provvedimento implicito, di estremi sconosciuti, di esclusione e non ammissione al concorso e della determinazione di valutazione della prova sostenuta dalla ricorrente e di conseguente esclusione e attribuzione del voto di punti 68 che non consente il superamento della prova per la illegittima sottrazione di punteggio utile alla risposta fornita alla domanda n. 4 del Quiz somministrato alla ricorrente, nonostante quest'ultima possa considerarsi ambigua e nonostante le relative soluzioni previste siano tutte erranee;

- in ogni caso, l'esito della prova scritta somministrata, nel Lazio, in data 1° aprile 2022 (Turno 1 - mattina) per la classe di concorso A017 – Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II° grado nell'ambito del concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. Min. Istruzione 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. Min. Istruzione 5 gennaio 2022 n. 23, nella parte in cui la ricorrente risulta aver conseguito punteggio pari a 68, con conseguente estromissione dalla procedura concorsuale de qua;

- i quesiti predisposti a livello nazionale dal Ministero dell'Istruzione e

somministrati alla ricorrente nell'ambito della suddetta prova scritta (T1) per la classe di concorso A017 – Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II° grado, con la domanda 4;

- i quadri di riferimento per la classe di concorso A017 – Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II° grado redatti dalla Commissione nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326 e pubblicati in data 10 marzo 2022;

- l'elenco ammessi alla prova pratica per la classe di concorso A017 – Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II° grado nel Lazio e del calendario di svolgimento delle prove stesse per ciascuno dei tanti – ANCORA NON PUBBLICATO - nella parte in cui non vi risulta inserita la ricorrente;

- tutti gli atti presupposti conseguenti e comunque connessi, precedenti o successivi, ivi compresi ove occorra dei Verbali atti e provvedimenti di estremi sconosciuti nella parte in cui contengono e dispongono la valutazione e attribuzione di punteggio alla prova della ricorrente con particolare riferimento alla suddetta domanda n. 4 del Quiz somministrato a quest'ultima il 1° aprile us, nella parte in cui hanno determinato o contribuito al mancato superamento e la Commissione non abbia riesaminato l'intero procedimento, verificando la ambiguità o meno di tutte le domande/quiz somministrate;

- il Bando D.D. 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 nella parte in cui abbia autorizzato l'operato illegittimo dell'amministrazione convenuta, anche nella parte in cui è stata adottata l'utilizzazione di metodi di somministrazione, valutazione e attribuzione di punteggio mediante meccanismi informatici, senza prevedere in alcun modo sistemi di riesame e correzione delle disfunzioni dovute a somministrazione e valutazione di domande ambigue, nonché di tutti i provvedimenti detti nella parte in cui escludono la ricorrente nonostante l'ambiguità della domanda n. 4 e l'erroneità di tutte le possibili risposte indicate, senza aver riesaminato l'intera procedura;

- i tutti i Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame e della

Commissione Nazionale di al D.M. 9 Novembre 2021 n. 326, di estremi ignoti, ivi compresi i provvedimenti di adozione dei Quiz e i Correttori utilizzati, che abbiano determinato la mancata ammissione, nonché specificamente dei Verbali di estremi ignoti della Commissione Nazionale detta, e di tutti i provvedimenti o verbali con i quali sono stati predeterminati i criteri di predisposizione dei quesiti e valutazione per la ammissione alla prova e determinati altresì i criteri/punteggi e indicatori utili per la valutazione, tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per l'irregolarità e anche per il cattivo funzionamento della modalità operativa e valutativa prescelta, aggravando così le operazioni del già difficoltoso iter procedurale, ivi compresi i Verbali redatti per ogni singola riunione della Commissione;

- tutti i Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame, di estremi ignoti con i quali siano stati determinati e recepiti i quesiti destinati alla prova, con particolare riferimento anche al recepimento del quesito somministrato alla ricorrente nel turno 1 con la domanda n.4, nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per grave disparità di trattamento e abbiano determinato aggravio per chi ricorre;

- ogni verbale e delibera, di estremi sconosciuti, relativi alla organizzazione e svolgimento delle prove d'esame, nonché di tutti i singoli atti della Commissione a carico di chi ricorre;

- tutti gli atti presupposti, connessi e /o consequenziali, precedenti o successivi ivi compresi i provvedimenti e atti di estremi sconosciuti e Delibere che abbiano impartito le istruzioni operative della prova e successivamente abbiano leso le ragioni di chi ricorre, ivi compreso il provvedimento di modifica del Bando di cui al Decreto direttoriale n. 23/2022;

- ove necessario e per quanto successivamente lesivo, il decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 201, recante “Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo

e secondo grado su posto comune e di sostegno”;

- ove necessario e per quanto successivamente lesivo, il Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 326 del 9 novembre 2021 con il quale sono state dettate nuove disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado nonché dell'ordinanza ministeriale 21 giugno 2021, n. 187, recante «Adozione del protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza dei 13 Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione concorsi per il personale scolastico in attuazione dell'articolo 59, comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73»;

- ove necessario e per quanto successivamente lesivo, il Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 23 del 5 gennaio 2022: Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 3 giugno 2020, n. 649, recante «Modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2020, n. 44, nonché, infine, del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 01 luglio 2020, n. 749, recante «Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2020, n. 51;

- ove necessario, per la rimessione agli atti alla Corte Costituzionale per violazione delle norme di cui agli artt. 3, 97 Cost.

- accertamento del diritto della Prof.ssa Patrizia D'Ercole ad essere ammessa alla prova pratica relativa al concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 per la classe di concorso A017 – Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II° grado.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Vista la sterminata giurisprudenza monocratica in materia, facilmente consultabile sul sito Internet della Giustizia Amministrativa;

Vista l'istanza con cui parte ricorrente ha chiesto di poter essere autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Visto l'elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cpa, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza ex art.56 cpa ed accoglie l'istanza di integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 12.7.2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 30 giugno 2022.

Il Presidente
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO